

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 febbraio 2013 — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen

(Causa C-75/13)

(2013/C 147/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: SEK Zollagentur GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Gießen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, debbano essere interpretate nel senso che una merce svincolata dall'autorità doganale ad una persona per la custodia temporanea in un luogo autorizzato è sottratta al controllo doganale qualora essa, sebbene sia stata dichiarata per un regime di transito esterno, non accompagni effettivamente i documenti di transito rilasciati nel trasporto programmato e non venga presentata all'ufficio doganale di destinazione.
- 2) Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in una siffatta circostanza, la persona che in qualità di spedite autorizzato ha vincolato le merci al regime di transito, sia debitore nell'accezione dell'articolo 203, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale o dell'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 15 febbraio 2013 — ACO Industries Tábor s. r. o./Odvolačí finanční ředitelství

(Causa C-80/13)

(2013/C 147/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: ACO Industries Tábor s. r. o.

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 18, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino ad una normativa in base alla quale un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro sia obbligato a versare un acconto a titolo di imposta sui redditi di lavoratori dipendenti (cittadini di un secondo Stato membro), che gli sono temporaneamente assegnati da un'agenzia interinale, con sede nel secondo Stato membro, attraverso una succursale costituita nel primo Stato membro.
- 2) Se gli articoli 18, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino ad una normativa in base alla quale la base imponibile dell'imposta sui redditi di detti lavoratori è fissata ad un importo forfettario pari ad almeno il 60 % delle somme fatturate dall'agenzia di lavoro interinale qualora nell'importo fatturato sia inclusa anche la commissione d'intermediazione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se in una situazione come quella della fattispecie sia possibile limitare le menzionate libertà fondamentali per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, o eventualmente per motivi di efficacia dei controlli fiscali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 febbraio 2013 — Società cooperativa Madonna dei Miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Causa C-82/13)

(2013/C 147/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Società cooperativa Madonna dei Miracoli

Convenute: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Questioni pregiudiziali

- 1) se [sia] vero che la Commissione europea abbia revocato la concessione del contributo comunitario e quale sia stato il provvedimento adottato;